

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO E BILANCIO DI PREVISIONE - TRIENNIO 2021/2023.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Sindaco	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
VERCELLIO Maurilio	Consigliere	X	
DI GIOVANNI Matteo	Consigliere	X	
ROCCA Giuseppe Rosario	Consigliere	X	
TONINO Cristina	Consigliere	X	
DAVID Carlo	Consigliere	X	
PISTONO Daniela	Consigliere	X	
MARUBINI Mario	Consigliere		X
RINALDI Luca	Consigliere		X
MESCHINELLI Moreno	Consigliere	X	
TOTALE		9	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe GAIDO - Sindaco**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **dott. Alberto CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO E BILANCIO DI PREVISIONE - TRIENNIO 2021/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 97, comma 1, Cost. ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

VISTO l'art. 162, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;

VISTO l'art. 165, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;

VISTO l'art. 170 (Documento unico di programmazione) d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (omissis) 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (omissis).”*;

VISTO l'art. 174 (*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*) d.lgs. 267/00 ai sensi del quale "1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. (omissis)";

VISTO l'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203, ai sensi del quale "(omissis) 2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. (omissis) 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.";

VISTO l'art. 10 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.";

VISTO l'art. 11, comma 14, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del quale "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.";

VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8, commi 3 e 4, d.lgs. 118/2011, recante il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", ai sensi del quale "Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.";

VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8.4.1 d.lgs. 118/2011 (*Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti*), ai sensi del quale "Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione,

delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.”;

VISTO l'art. 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi del quale “1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.”;

VISTO l'art. 1, comma 460, legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”;

VISTO l'art. 1, comma 821, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

VISTO l'art. 1, comma 823, l. 145/2018, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (omissis)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 avente ad oggetto *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTI gli artt. 9 ss. Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23 maggio 2020 - esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il Comune di Valchiusa, al 31 dicembre 2019, registrava n. 1.025 residenti e pertanto, essendo inferiore ai 2.000 abitanti, può redigere e approvare il Documento unico di programmazione - triennio 2021/2023 in forma semplificata ai sensi dell’allegato n. 4/1, punto 8.4.1, d.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, dal 1° gennaio 2016, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 d.lgs. 118/2011 si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce e esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce *“di cui FPV”*, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione armonizzato è costituita dalle *“tipologie”* per l’entrata e dai *“programmi”* per la spesa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 28 novembre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Schema del Documento unico di programmazione semplificato e schema del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2 ottobre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2019.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21 dicembre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Determinazione gettone di presenza Consiglieri comunali – anni 2021/2024”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21 dicembre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Aliquote addizionale Comunale IRPEF anno 2021”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21 dicembre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Aliquote IMU anno 2021”*;

ESAMINATO lo schema di Documento unico di programmazione semplificato – triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 45);

ESAMINATO lo schema del Bilancio di previsione finanziario – triennio 2021/2023 redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 118/2011, al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- il piano degli indicatori di bilancio;
- tutti gli altri allegati previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che al Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 è allegata, altresì, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni e allegata al Rendiconto dell’esercizio 2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge 22 dicembre 2008, n. 203, non è stata prevista l’adozione di strumenti finanziari derivati o di contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

RITENUTO opportuno approvare il Documento unico di programmazione semplificato e il Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 e i relativi allegati (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale del 15 dicembre 2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale) sullo schema del Documento unico di programmazione semplificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 267/00;

ACQUISITA la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale del 16 dicembre 2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale) sullo schema del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. b), e 174, comma 3, d.lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del SINDACO che introduce l'argomento della presente deliberazione e chiede all'Assessore ROCCA di illustrare sinteticamente il contenuto del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023;

UDITO l'intervento dell'Assessore ROCCA che illustra i contenuti principali del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 soffermandosi sulle principali voci di entrata e di spesa relative alla parte corrente e agli investimenti dell'esercizio 2021;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 9 (nove);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE il Documento unico di programmazione semplificato - triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 45);

2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione – triennio 2021/2023 – redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 d.lgs. 118/1011 - così come risulta dai seguenti prospetti (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale):
 - lo schema di Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 - i seguenti allegati al bilancio di previsione di cui all'art. 11 d.lgs. 118/2011:
 - il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
 - il piano degli indicatori di bilancio;
 - gli altri allegati previsti dalla normativa vigente;
3. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione – triennio 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, d.lgs. 267/00;
4. DI PUBBLICARE il Documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Bilanci*" - sottosezione di secondo livello "*Bilancio preventivo e consuntivo*";
5. DI PUBBLICARE sul sito internet istituzionale dell'Ente i dati relativi al Bilancio di previsione – triennio 2021/2023 in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del d.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. DI TRASMETTERE i dati del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 alla Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di rendere efficace e operativo il Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 fin dal prossimo 1° gennaio 2021 e, pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di

esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 9 (nove);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

IL SINDACO
F.to Giuseppe GAIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 31/01/2021 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.
Reg. Albo Pretorio N. 32

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 31/01/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 21-dic-2020:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 21-dic-2020

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

TECNICA
F.to dott. Gianfranco SARTORETTI

CONTABILE
F.to dott. Gianfranco SARTORETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto CORSINI

31/01/2021